



Prot. Gen. 18308/2017

ORD. N°	0	0	5
----------------	---	---	---

Oggetto Limitazione consumo acqua potabile per il periodo estivo

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta da ACEA ATO2 S.p.A., gestore della rete idrica comunale, con cui, in considerazione del “perdurare della siccità, l’aumento delle temperature atmosferiche con contestuale incremento dei consumi idrici e la diminuzione dell’apporto delle fonti di approvvigionamento”, la stessa Società invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a limitare l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto ai soli usi potabili ed igienico-sanitari;

Ritenuto pertanto, necessario contrastare ogni possibile spreco rispetto alle prioritarie esigenze d’igiene, d’uso e servizio domestico al fine di evitare disservizi che comprometterebbero l’approvvigionamento idrico nel territorio comunale e di limitare i disagi ai cittadini nel periodo estivo;

Ravvisata la necessità di dover adottare provvedimenti per regolamentare l’uso dell’acqua potabile tramite limitazione del suo utilizzo sull’intera rete idrica comunale, predisponendo un efficace sistema di controllo del loro rispetto, prevenendo e sanzionando comportamenti che violino il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio per gli usi igienico-sanitari e domestici

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza ad adottare il provvedimento per preservare la maggior quantità di riserva disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari

Visti l’art 50 e 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visto il regolamento comunale di Igiene e Sanità;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

A tutela e salvaguardia dell’igiene pubblica e privata, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA

in via cautelativa, a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione in merito, l’utilizzo esclusivo dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto per gli usi igienico-sanitari e domestici, vietando ogni altro uso diverso tra i quali, a titolo esemplificativo: innaffiamento giardini, orti, prati e riempimento piscine;

DISPONE

che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;

che in caso di non ottemperanza a quanto sopra si proceda all’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

che la Polizia Municipale verifichi il rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.e i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, li 8 giugno 2017

Il Sindaco
F.to Giovanni Terzulli